

STATUTO del CENTRO DI ESPERIENZA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Preambolo

Il Ministero dell' Ambiente ha da tempo promosso l' attivazione e lo sviluppo del Sistema Nazionale dell' Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale, con la finalità di coordinare le diverse esperienze maturate sul territorio in tema di educazione ambientale, favorendo la costruzione di reti anche di carattere locale. L' insieme delle istituzioni, dei soggetti e delle strutture operanti in tale ambito è denominato Sistema INFEA. L' articolazione del sistema di rete INFEA su diversi livelli (nazionale, regionale e locale) ha comportato la costituzione di un tavolo tecnico INFEA Stato-Regioni e, con riguardo alla Regione Puglia, la definizione di Linee Guida con la Delibera di G. R. n. 1178 del 17/7/2007. Sono stati così definiti i principi per l' istituzione di Centri di Educazione Ambientale e di Centri di Esperienza al fine di promuovere sul territorio e con la collaborazione di istituzioni locali, Università, Scuole ed altri Enti, attività di informazione, formazione e di educazione ambientale. In particolare i Centri di Esperienza sono organismi che propongono e svolgono una fondamentale attività di educazione ambientale sul territorio regionale attraverso strutture e sedi presenti su di esso.

Articolo 1. Finalità, Sede, Durata

È istituito presso l' Università degli Studi di Bari, il **CENTRO DI ESPERIENZA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE** (da ora in poi qui denominato **CENTRO DI ESPERIENZA**), ai sensi della Del. G. R. n. 1178 del 17/7/2007 ("Linee Guida per l' organizzazione e la gestione del Sistema di Informazione, Formazione e Educazione Ambientale INFEA") della Regione Puglia ed in conformità alla disciplina vigente sia nazionale che regionale.

Tale Centro di Esperienza svolgerà attività nei seguenti ambiti:

- Proporre e svolgere attività di educazione ambientale anche attraverso strutture didattiche;
- Organizzare seminari ed attività formative rivolti principalmente agli operatori dei Centri di Educazione Ambientale, dei Laboratori di Educazione Ambientale e similari nonché a tutti gli altri soggetti che verranno individuati in conformità agli scopi e agli obiettivi del sistema INFEA nazionale e regionale;
- Svolgere attività di ricerca, di didattica, nel settore dell' Educazione Ambientale, della ecoalfabetizzazione e della educazione alla sostenibilità ambientale;
- Contribuire all' alimentazione degli archivi del Sistema Informativo dell' INFEA mediante produzione di elaborati specialistici nel settore;
- Organizzare visite guidate e iniziative ed esperienze anche in ambienti naturali;
- Promuovere e organizzare convegni, conferenze e seminari specialistici sul tema, nonché qualunque altra iniziativa educativa o informativa nei settori di propria competenza;
- Svolgere qualunque altra attività coerente con i principi e gli obiettivi del sistema INFEA, compresa la partecipazione a progetti internazionali, nazionale e regionali;

Il Centro di Esperienza avrà sede amministrativa presso l' Università degli Studi di Bari, Palazzo Ateneo. Dispone, inoltre, anche di una sede presso gli uffici del Polo Jonico in Taranto.

Per la realizzazione dei propri fini il Centro di Esperienza si avvale della collaborazione delle Facoltà, dei Centri interdipartimentali e dei Dipartimenti dell'Università di Bari. Collabora, inoltre, con istituzioni similari, italiane o straniere.

Il Centro di Esperienza ha durata triennale e può essere rinnovato previa relazione che illustri le motivazioni di richiesta di rinnovo.

Articolo 2. Patrimonio, gestione finanziaria e personale

Il Centro di Esperienza potrà richiedere il riconoscimento dell'autonomia contabile, nell'ambito dell'Università degli Studi di Bari, una volta completata la procedura di accreditamento al sistema INFEA. Ha un proprio patrimonio costituito dai contributi finanziari, dai materiali bibliografici, dalla strumentazione e dagli arredi erogati o donati dall'Università di Bari, da Enti Pubblici di Ricerca, da privati, da persone fisiche e giuridiche, occasionalmente, periodicamente o in forma di contributo annuale. Riceve finanziamenti e sovvenzioni dallo Stato, da Regioni, Province, Comuni o unioni di questi; da altri enti, pubblici e privati, da società di capitali e non; ovvero da privati cittadini, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università di Bari.

I beni acquisiti come patrimonio del Centro di Esperienza restano comunque di proprietà dell'Università di Bari. Il Centro di Esperienza può acquistare i suddetti materiali specifici, conservare opere e materiali ad esso affidati. Il Centro di Esperienza può avanzare formali richieste di contributi, agli Enti pubblici di ricerca (CNR, MIUR ecc.), alla Regione, a privati, a persone fisiche e giuridiche, tanto per la gestione ordinaria che per le attività straordinarie.

Il Centro di Esperienza può stipulare Contratti e Convenzioni con Enti di Ricerca a livello nazionale ed internazionale, sia pubblici che privati, interessati a:

1. concorrere al finanziamento delle attività del Centro di Esperienza;
2. provvedere, del tutto o in parte, all'acquisizione di attrezzature scientifiche, strumentali, tecniche e librerie;
3. distaccare, per tempi limitati, personale di loro appartenenza per l'adempimento di mansioni nel contesto organizzativo del Centro di Esperienza.

Il Centro di Esperienza può accettare o proporre contratti di ricerca, di Collaborazione e di Consulenza con Enti esterni, pubblici e privati, sempre nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, purché dotati di competenze scientifiche adeguate e documentate, finalizzati all'espletamento operativo delle attività proprie del Centro di Esperienza.

Per la gestione amministrativo-contabile del Centro di Esperienza vale quanto espressamente previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell'Università di Bari. Al Centro di Esperienza possono essere assegnate unità di personale tecnico amministrativo dell'Università di Bari. In relazione a specifiche esigenze il Centro di Esperienza potrà stipulare contratti a termine di personale anche di qualificazione scientifica e tecnica, secondo le norme vigenti.

Articolo 3. Composizione del Centro di Esperienza e modalità di adesione

Salvo quanto previsto dall'art. 7 ai fini della costituzione e dell'accREDITAMENTO, il Centro di Esperienza è aperto alla collaborazione di professori e ricercatori dell'Università di Bari che intendono aderire alla realizzazione dei programmi previsti.

Al Centro di Esperienza possono, altresì, aderire professori e ricercatori di altre Università nonché altri studiosi e specialisti dotati di specifico *curriculum* nei settori di competenza del Centro di Esperienza, su invito motivato dagli organi di gestione.

L'atto finale di adesione deve essere approvato dagli Organi di Gestione del Centro di Esperienza. L'adesione può essere proposta in qualsiasi momento dell'anno solare ed ha efficacia dalla data di ratifica da parte del Centro di Esperienza.

Articolo 4. Organi del Centro

Organi del Centro di Esperienza sono:

1. Il Consiglio
2. Il Direttore.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 7, il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori aderenti al Centro di Esperienza e delibera su tutte le materie di competenza del Centro di Esperienza. Partecipano alle attività del Consiglio, con solo voto consultivo, gli studiosi e i docenti di altre Università ammessi ai sensi del precedente articolo.

Il Direttore é eletto dai componenti il Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno aderenti al Centro di Esperienza, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente solo una volta.

Il Consiglio, su proposta del Direttore, può designare tre suoi componenti che, con il Direttore stesso, compongono la Giunta. La stessa Giunta decade in concomitanza con la fine del mandato del Direttore.

Articolo 5. Funzionamento del Centro

Il Consiglio, entro 6 mesi dal suo insediamento, approva il proprio Regolamento di Funzionamento.

Articolo 6. Modifiche del presente Statuto

Qualsiasi modifica del presente Statuto deve essere approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio e, successivamente, dai successivi organi di Governo.

Articolo 7. Disposizioni transitorie e finali

L'avvio e la costituzione del Centro di Esperienza sono promosse dal Comitato per le Politiche Ambientali e per la Qualità della Vita dell'Università di Bari (Palazzo Ateneo) istituito con apposito Decreto del Magnifico Rettore. Il Coordinatore del predetto Comitato curerà la procedura di accREDITAMENTO secondo quanto stabilito dalle Linee Guida della Regione Puglia. Per il primo anno,

viene insediato un Consiglio costituente composto da n. 9 membri, tre dei quali nominati dal Magnifico Rettore tra i componenti del predetto Comitato, tre dal Senato Accademico e 3 dal Consiglio di Amministrazione sulla base di competenze accertate. Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio costituente fra i professori di ruolo a tempo pieno dello stesso Consiglio. Consiglio costituente e Direttore durano in carica per un anno. Il Consiglio può designare tre suoi componenti che, con il Direttore stesso, compongono la Giunta per il primo anno.

Entro sei mesi dalla costituzione del Centro di Esperienza, i professori e i ricercatori delle Università interessate potranno aderire allo stesso a seguito di apposito avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 3, primo comma. Il Consiglio, nella nuova composizione, si insedia alla cessazione di quello costituente e provvede, ai sensi del predetto art. 4, alla immediata elezione del Direttore del Centro di Esperienza.